

ACCORDO NAZIONALE PER L'AUMENTO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI NEL SETTORE DEL COMMERCIO

Il 5 giugno 1961 in Roma;

tra la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO E DEL TURISMO;

e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, ALBERGOMENSA E SERVIZI (F.I.L.C.A.M.S.);

la FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI E AFFINI (F.I.S.A.S.C.A.);

l'UNIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE COMMERCIALI E AFFINI (U.I.D.A.C.);

si conviene:

Art. 1.

In base all'art. 4 dell'Accordo 29 aprile 1957 per l'applicazione della « scala mobile » al settore del commercio, il punto da 109 a 110 è destinato, con decorrenza 1° maggio 1961, all'aumento degli assegni familiari.

Art. 2.

In relazione al precedente art. 1 gli importi degli assegni familiari per il coniuge e per i figli, con decorrenza 1° maggio 1961, sono aumentati nelle seguenti misure giornaliere: L. 11 per il coniuge e L. 12 per i figli.

Nulla è innovato per quanto riguarda la misura dei genitori o altri ascendenti.

Art. 3.

Copia del presente accordo sarà trasmessa al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per i relativi incumbenti di legge e amministrativi.

p. la CONFCOMMERCIO F.to Aliotta

p. la FILCAMS F.to Gotta

p. la FISASCA F.to Pettinelli

p. l'UIDAC F.to Carroni